

ATTENZIONE

Da ultimo, con il **Decreto 27 agosto 2019** è stata disposta l'elevazione **dal 2% al 6%** delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano alle cessioni di alcuni prodotti agricoli (Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972):

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Permane, invece, l'aliquota al **2%** per la cessione di:

- legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
- sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato.

Sulle cessioni, l'agricoltore applica:

- l'IVA del 10% per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno e segatura;
- l'IVA del 22% per *pellet* e il legno squadrato.

ESEMPIO

- In un mese l'agricoltore cede vino per 20.000 euro
- IVA sulla cessione di vino $20.000 * 22\% = 4.400$
- IVA detraibile forfettariamente $20.000 * 12,3 = 2.460$
- IVA dovuta $4.4000 - 2.460 = 1.940$

ESEMPIO

- Il produttore agricolo cede legna da ardere per 20.000 euro
- IVA sulle cessioni $20.000 * 10\% = 2.000$
- Detrazione forfettaria $20.000 * 6\% = 1.200$
- IVA dovuta: $2.000 - 1.2000 = 800$

Quanto più le percentuali di compensazione si avvicinano all'aliquota ordinaria prevista per i singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio per il produttore agricolo.

ATTENZIONE

Il produttore agricolo, quindi, non detrae l'IVA relativa agli acquisti ed applica alle cessioni l'aliquota prevista per il bene ceduto versando solo l'IVA che risulta a debito dopo l'applicazione della percentuale di compensazione.

L'agricoltore è obbligato ad avere partita IVA; a fare la dichiarazione annuale IVA; ad essere iscritto alla Camera di Commercio; riceverà ed emetterà normalmente le fatture per i prodotti e i servizi ricevuti ed effettuati; non potrà detrarre in alcun modo l'IVA. Per ogni fattura di vendita, verrà indicata non l'aliquota presente in fattura, ma **la differenza tra la stessa e la percentuale di compensazione**.

In pratica si tratta di una "**finzione giuridica**", in base alla quale la detrazione dell'IVA sugli acquisti è pari al valore corrispondente all'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di beni, delle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti.

ATTENZIONE

Quindi, il regime speciale IVA incide esclusivamente sulla detrazione del tributo mentre l'imposta viene applicata mediante le aliquote ordinarie.

L'applicazione dell'IVA mediante le **aliquote ordinarie** fa sì che:

- tutti i prodotti agricoli vengono ceduti con la **medesima aliquota**, evitando così distorsioni nella concorrenza che in passato hanno favorito il settore agricolo. L'applicazione delle aliquote ordinarie consente ai produttori agricoli che operano nel regime normale di non subire la concorrenza dei colleghi in regime speciale, i quali fino al 31 dicembre 1997 applicavano le percentuali di compensazione generalmente inferiori alle aliquote ordinarie;
- i produttori agricoli che cedono i loro prodotti al consumo, oppure ad altri agricoltori in regime speciale, hanno difficoltà a trasferire al cliente il maggiore onere dell'imposta derivante dalle aliquote ordinarie, che sono generalmente superiori alle percentuali di compensazione;
- i produttori agricoli che acquistano presso altri agricoltori materie prime o beni destinati alla produzione, devono assolvere una maggiore IVA sugli acquisti, che nel regime speciale diviene un costo;
- le imprese agricole, per effetto dell'applicazione delle aliquote ordinarie, che sono generalmente superiori alle percentuali di compensazione, hanno l'obbligo del versamento della differenza dell'imposta.

ATTENZIONE

Per i produttori agricoli, **il regime "speciale" IVA è quello naturale**, a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente. E' possibile rinunciare al regime speciale per l'adozione del **regime ordinario**, ma tale scelta è valida per **non meno di tre anni**.

Il regime speciale IVA in agricoltura non è, a prescindere, sempre quello più favorevole per il produttore agricolo. La scelta del regime da adottare va effettuata non solo avendo riguardo alle agevolazioni fiscali, bensì tenendo in considerazione il ciclo di vita dell'azienda e le possibili scelte amministrative e strategiche che quest'ultima sta per intraprendere.

ATTENZIONE

Un aspetto che va sottolineato è che i regimi IVA specificatamente previsti per il settore agricolo si applicano agli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all'art. 2135 del Codice civile, vale a dire coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali, ecc. che normalmente ai fini delle imposte dirette dichiarano **reddito agrario**.

Risulta, pertanto, sconsigliato adottare, per esempio, il regime di esonero per la cessione di prodotti agricoli che non derivano dall'esercizio di un'attività agricola così come definita dal Codice civile.